



GIUSEPPE CELESTE  
NOTAIO

Repertorio n.81722

Raccolta n.30921

**RETTIFICA  
AD ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno tre del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici.

**3 dicembre 2014**

In Latina, nel mio studio al Corso della Repubblica n. 197

Innanzitutto a me Dottor **GIUSEPPE CELESTE**, Notaio in Latina, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina

**SONO PRESENTI**

**CARBONE Antonio**, nato a Tripoli (Libia) il 4 febbraio 1959, residente in Latina alla Via Fratelli Bandiera n. 19, codice fiscale CRB NTN 59B04 Z326M;

**PALLESCHI Giovanni**, nato a Firenze il 12 settembre 1970, residente in Roma alla Via Divisione Torino n. 7, codice fiscale PLL GNN 70P12 D612D;

**PASTORE Antonio Luigi**, nato a Roma il 15 ottobre 1974, ivi residente alla Via Ernesto Monaci n. 13, codice fiscale PST NNL 74R15 H501M;

**PIZZO Maurizio**, nato a Roma il 27 marzo 1958, ivi domiciliato alla Via Merano n. 13a, codice fiscale PZZ MRZ 58C27 H501F;

**SILVESTRI Luigi**, nato ad Isernia il 16 luglio 1984, residente in Venafro (IS) alla Via Sant'Ormisda n. 11/C, codice fiscale SLV LGU 84L16 E335T.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

**P R E M E S S O**

- che con atto a mio rogito 24 settembre 2014, repertorio n. 81446, registrato a Latina il 6 ottobre 2014 al n. 10618, i componenti hanno costituito, ai sensi della L.11 agosto 1991, n. 266, l'Associazione non lucrativa di utilità sociale con la denominazione:

**"UROLOGIC ONLUS"**

con sede in Pontinia (LT) al Viale Europa n. 35 e durata indeterminata;

- che nel citato atto si dichiarava che l'Associazione si proponeva lo scopo meglio specificato nello statuto ivi allegato sotto la lettera "A" per farne parte integrante;

- che sono stati nominati:

componenti del Consiglio Direttivo:

-- Presidente: **CARBONE Antonio**;

-- Vice Presidente: **PASTORE Antonio Luigi**;

-- Vice Presidente: **PIZZO Maurizio**;

-- Consigliere: **SILVESTRI Luigi**;

-- consigliere - Tesoriere: **PALLESCHI Giovanni**;

- che i soci ora intendono di comune accordo rettificare lo statuto dell'associazione.


**TANTO PREMESSO**

**ARTICOLO 1 = RICHIAMO**

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ARTICOLO 2 = RETTIFICA**

A rettifica di quanto convenuto nel citato atto a mio rogito di cui in premessa, i componenti approvano il nuovo testo dello statuto dell'associazione, testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che sostituisce integralmente il precedente testo.



**ARTICOLO 3 = SPESE**

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Non ho dato lettura dell'allegato in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su un foglio per tre facciate ho dato lettura ai componenti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette.

**FIRMATO:**

**CARBONE Antonio**

**Giovanni PALLESCHI**

**Antonio Luigi PASTORE**

**Maurizio PIZZO**

**Luigi SILVESTRI**

**Giuseppe CELESTE (Sigillo)**



Allegato "A" al numero 81722 del repertorio e al numero 30921 della Raccolta

Statuto della **UROLOGIC ONLUS**, ai sensi dell'art.10. D.Lgs n.460/1997

#### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita l'associazione, operante per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, denominata: **UROLOGIC ONLUS**

#### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Pontinia (LT), in Viale Europa n. 35.

L'Associazione altresì, per il raggiungimento dei suoi scopi, si riserva di istituire altre sedi operative, sia in forma permanente che temporanea.

#### **Art. 3 - Scopo dell'associazione**

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente, dal Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione opera nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria e della beneficenza, e ha lo scopo di promuovere e sostenere tutte quelle attività rivolte alla prevenzione della salute, alla promozione di un corretto stile di vita e alla diffusione delle corrette informazioni per la tutela della salute personale, in particolar modo nell'ambito della disciplina medica dell'Urologia, così come meglio dettagliato all'articolo 4 del presente statuto. Riguardo l'assistenza sanitaria, l'associazione intende offrire un servizio di visite mediche tramite l'attività di medici specialisti, a favore di

soggetti svantaggiati per ragioni economiche o affetti da gravi malattie. La condizione di svantaggio sarà accertata tramite segnalazioni e documentazioni provenienti da istituzioni pubbliche e private, come il Servizio Sanitario Nazionale, Comuni, Servizi Sociali, Caritas ed altri enti pubblici e benefici.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto obbligo dell'uso dell'acronimo Onlus nella denominazione dell'associazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, oltre al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

#### **Art 4 - Attività dell'associazione**

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale o comunque correlate e connesse ad esse:

- 1) promuovere la diffusione delle informazioni sulla salute, sui corretti stili di vita e sulla prevenzione delle più comuni patologie legate all'apparato genito-urinario tramite pubblicazioni, eventi pubblici, conferenze, incontri ed altri eventi informativi rivolti a soggetti svantaggiati in genere e con particolare riguardo alle patologie genito urinarie;
- 2) organizzare un servizio agevolato di visite mediche specialistiche a favore di soggetti svantaggiati per ragioni economiche o affetti da gravi malattie;
- 3) sostenere economicamente la ricerca medico scientifica svolta da università, enti di ricerca o fondazioni che la svolgono direttamente come indicato nel d.p.r. 20 marzo 2003, n. 135;
- 4) svolgere attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dal Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460.

Per il conseguimento delle proprie finalità l'associazione provvede anche a:

- 1) sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi con



istituzioni pubbliche o soggetti privati e ricevere donazioni o contributi da enti pubblici e privati, oltre a partecipare a bandi delle risorse pubbliche o private per tali progetti;

2) promuovere accordi o collaborazioni con altre onlus, associazioni o altri enti che abbiano i medesimi scopi e finalità.

#### **Art. 5 - Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Art. 6 - Il Patrimonio**

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

#### **Art. 7 - Soci**

Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.

I soci dell'associazione si distinguono in quattro categorie:

Soci fondatori, operatori, sostenitori e onorari. I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione.

I soci operatori sono coloro che richiedono

l'adesione all'associazione e ne condividono, pienamente

e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi. Collaborano attivamente e con regolarità per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, prestando la loro opera a favore dell'associazione.

I soci sostenitori sono coloro che hanno sostenuto economicamente l'Associazione e le sue finalità.

I soci onorari sono personalità e/o altri enti e associazioni che operano nel campo della solidarietà sociale e della beneficenza.

Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni costituite senza fini di lucro con attività e scopi simili.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di socio si perde per:


1) dimissioni;

2) decesso;

3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisioni è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore



dell'Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività. E' inoltre fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti imposti dall'art. 10 comma 6 del D. Lgs 460/97.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri degli associati**

I soci hanno diritto:

- 1) di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali dell'associazione, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali;
- 2) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- 3) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
- 4) contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell'Associazione, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente accordato con le cariche competenti.

I soci hanno il dovere:

- 1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- 3) di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal consiglio direttivo;
- 4) di mantenere un comportamento conforme alle finalità

dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti

#### **Art. 9 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.


A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

#### **Art. 10 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con lettera, fax, e-mail, confermato dal destinatario con lo stesso mezzo, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo. Nella stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.



Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro Soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;

Il socio maggiore di età ha diritto di voto.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un

Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.


Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) redigere il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto;
- d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- f) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- g) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- l) determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai soci che svolgono attività a favore dell'associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri o,



in mancanza, tramite cooptazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - Il Presidente**

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente dell'associazione.

#### **Art. 13 - Durata delle cariche sociali**

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 14 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei terzi;
- c) contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
- d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
- g) entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali,

comunque nei limiti previsti dal Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460;

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.

#### **Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. È fatto obbligo di obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 16 - Raccolta pubblica di fondi**

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, organizzate in via occasionale e in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, svolte in correlazione con l'attività istituzionale, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

#### **Art. 17 - Rendiconto economico-finanziario**

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predisponde il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione.



degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato svolta dai soci. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

#### **Art. 18 - Intramissibilità della quota associativa**

La quota o contributo associativo è intramissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 19 - Scioglimento**

L'associazione si scioglie per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

#### **Art. 20 - Completezza dello Statuto**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

#### **FIRMATO:**

**Antonio CARBONE**


**Giovanni PALLESCHI**

**Antonio Luigi PASTORE**

**Maurizio PIZZO**

**Luigi SILVESTRI**

**Giuseppe CELESTE (sigillo)**



Registrato a Latina,  
il 12 dicembre 2014  
al n. 13387 serie 1/T

\*\*\*\*\*

La presente copia composta di nove pagine è conforme al suo  
originale firmato nei modi di legge e conservato nei miei atti.  
Si rilascia per usi di legge.

\*\*\*\*\*

Latina, *12 dicembre 2014*

*[Handwritten signature]*

